

CITTA' DI SPOLTORE (PE)

L'organo di revisione

Verbale n. 63 in data 12 dicembre 2014


OGGETTO: Contrattazione collettiva decentrata integrativa.

L'anno 2014, il giorno 12 del mese di dicembre, presso la sede municipale del comune suddetto, si è riunito l'organo di revisione del Comune di Spoltore, nominato con deliberazione del C.C. n. 43 in data 20 settembre 2012, e risultano presenti:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - dr. Gianfranco Modestini | Presidente |
| - dr.ssa Antonella Pettinicchio | Componente |
| - dr. Massimo Gasbarri | Componente |

PREMESSO

- che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"*;
- che l'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, prevede che *"... a corredo di ogni contratto integrativo le PP.AA. redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1"*;
- che l'art. 40 bis, comma 1, dello stesso decreto prosegue sancendo che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori ..."*;



- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ...”*
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e alla corretta applicazione delle norme di legge;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

RITENUTO

che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

VISTO

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 04 dicembre 2014 una preintesa per l'applicazione di istituti contrattuali riferita all'anno 2014 per la parte economica, e riferita al periodo 2014 e fino a sottoscrizione di altro contratto integrativo per la parte normativa;
- che detta preintesa è stata trasmessa all'organo di revisione in data 10 dicembre 2014;
- che nella nota di trasmissione sono allegate la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 25 in data 19 luglio 2012, le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e la relativa copertura finanziaria;
- che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
- che con precedente verbale n. 62 in data 11 dicembre 2014 si esprime parere favorevole sulla determinazione del responsabile del Settore II -Contabilità e Finanza- n. 202 in data 11 dicembre 2014 con la quale si accerta formalmente che le economie derivanti dalla contrattazione decentrata dell'anno 2013, relativamente alle risorse di parte stabile, ammontano ad € 49.523,96, di cui € 30.000,00 verranno inserite nella parte variabile del fondo risorse decentrate dell'anno 2014;
- che l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che *“ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed*

è, comunque, automaticamente ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio. “

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata nel 2010 ammonta a € 345.109,68, di cui € 277.624,82 per parte stabile e € 67.484,87 per parte variabile (pari a € 28.905,13 al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k).

ATTESTA

- che l'importo complessivo della contrattazione collettiva decentrata integrativa relativamente all'anno 2014 ammonta a € 343.776,73, di cui € 278.076,73 per risorse stabili ed a € 65.700,00 per risorse variabili;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato relativo all'anno 2014 in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fonte agli oneri derivanti dall'accordo;
- il rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito che *“ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio. “*


CERTIFICA

- che le materie disciplinate dalla preintesa rientrano fra le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4 del CCNL 23 dicembre 1999;
- che le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e in parte variabile sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del fondo;
- che i costi della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2014, così come esposti nella relazione tecnica finanziaria in premessa richiamata, sono compatibili con i vincoli derivanti dal bilancio 2014, approvato da consiglio comunale con deliberazione n. 42 in data 29 luglio 2014, con il patto di stabilità, con il vincolo di riduzione della spesa di personale e con il rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- che l'erogazione del fondo avviene in conformità agli istituti previsti e disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Componente

dr.ssa Antonella Pettinicchio



Il Presidente

dr. Gianfranco Modestini



Il Componente

dr. Massimo Gasbarri

